

REGOLAMENTO (CE) N. 388/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 143, 170 e 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

a) «prodotti trasformati», i prodotti o gruppi di prodotti di cui:

considerando quanto segue:

i) all'allegato I, parte I, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;

(1) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ii) all'allegato I, parte II, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

(2) È opportuno, nel rispetto degli obblighi internazionali che vincolano la Comunità, stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all'importazione e alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari.

b) «prodotti di base», i cereali di cui all'allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le rotture di riso di cui all'allegato I, parte II, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 2

(3) La restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità e i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

a) dell'andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;

b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;

c) dell'eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;

d) delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

